



Comune di Lazise

Provincia di Verona

Ufficio Tecnico Lavori Pubblici

Piazza Vittorio Emanuele II, n.20 - 37017 Lazise - VR
Tel. 0456445120 - 0456445121 - 0456445139 - 0456445133
Fax 0457580722 - P.Iva 00413860230
www.comune.lazise.vr.it - e-mail: g.zanini@comune.lazise.vr.it
P.E.C. comune.lazise.urp@halleypec.it

Prot. 5219 - Lazise, lì 23.02.2022

(da citare nella risposta)



OGGETTO: DIFFIDA AD ADEMPIERE ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI - ASSEGNAZIONE DEL TERMINE PER RECUPERO RITARDO RISPETTO ALLE PREVISIONI CONTRATTUALI – AVVIO PROCEDIMENTO RISOLUZIONE CONTRATTUALE – AVVIO PROCEDIMENTO ESCUSSIONE CAUZIONE DEFINITIVA. (Art. 108, comma 4, periodo 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.)

PEC

Alla Ditta Appaltatrice
Ge.Co. Costruzioni Verona S.r.l.
Via Carmelitani Scalzi 1.
37122 VERONA

e p.c. Al Direttore dei Lavori
Arch. Maurizio Bazzoni
Villafranca (VR)

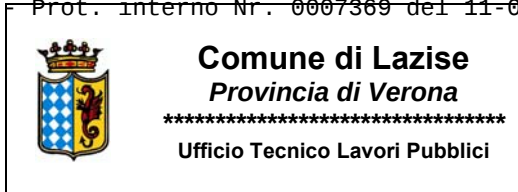
Alla Società Assicuratrice
Elba Assicurazioni S.P.A.
elbassicurazioni@pec.elbassicurazioni.it

LAVORI DI Manutenzione Straordinaria Copertura Della Dogana Veneta Di Lazise
IMPRESA Ge.Co. Costruzioni Verona S.r.l.
IMPORTO LAVORI: Euro 131.004,28 oltre IVA
CONTRATTO IN DATA 08/02/2022 N. 3225 DI REP. IN CORSO DI REGISTRAZIONE

* * * *

Il sottoscritto Zanini Geom. Giuseppe, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento dei lavori sopra specificati:

- Visto il verbale di consegna lavori in data 10.01.2022 (prot.487 del 10.01.2022), sottoscritto dall'Impresa senza riserve;
- Dato atto che ai sensi del contratto d'appalto i lavori devono essere compiuti entro 60 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna;
- Considerato che a tutt'oggi l'impresa non ha adempiuto alla data odierna a nessuna delle attività nemmeno di instaurazione del cantiere, generando un notevole ritardo rispetto al programma lavori a suo tempo accettato e concordato e che il ritardo accertato, è gravemente pregiudizievole per la realizzazione dei lavori nei tempi e nei modi previsti dalle norme contrattuali e dalle esigenze della Stazione Appaltante;
- Visti i seguenti artt. del Capitolato Speciale d'appalto:
 - 1) Art. 18 a titolo **“Termini utili per l'esecuzione e l'ultimazione dei lavori”**, con particolare riferimento al comma 5 ove viene evidenziato: **“5. Un ritardo di oltre 45 giorni rispetto al cronoprogramma**



relativamente al termine finale nonché ai termini parziali di cui all'art. 22, comma 2 darà facoltà alla Stazione Appaltante, senza obbligo di ulteriore motivazione, di procedere alla risoluzione del contratto in danno per grave ritardo ai sensi dell'art. 72 (in forza di quanto previsto dall'art. 108, comma 4, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50)"

2) Art. 21.2 a titolo **"Cronoprogramma esecutivo dell'esecutore"** ed in particolare il comma 1 ove viene evidenziato: *"1. L'esecutore è tenuto a presentare all'approvazione della Stazione Appaltante, entro 15 giorni dalla data del verbale di consegna dei lavori, (ovvero ad ogni verbale di consegna parziale), ma comunque prima dell'effettivo inizio dei lavori, un dettagliato programma di esecuzione delle opere da eseguire (nel rispetto delle previsioni temporali previste nel cronoprogramma redatto dalla Stazione Appaltante ed allegato al progetto esecutivo). Detto documento temporale dovrà essere suddiviso nelle varie singole opere principali di lavoro e nelle singole voci ai sensi dell'art. 43, comma 10, del d.P.R. n. 207/2010. La mancata presentazione nei termini di cui sopra del cronoprogramma esecutivo potrà comportare la comminatoria di una penale specifica giornaliera pari al **0,2 per mille** dell'importo contrattuale."*

3) Art. 21.2 a titolo **"Cronoprogramma esecutivo dell'esecutore"** ed in particolare il comma 8 ove viene evidenziato: *"8. La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo oltre alla comminatoria delle penali previste da facoltà alla Stazione Appaltante di non stipulare o di risolvere il contratto per colpa dell'esecutore qualora i ritardi nella presentazione del cronoprogramma esecutivo superi 45 giorni dai termini previsti dal presente articolo."*

5) Art. 22 a titolo **"Inderogabilità del termine di esecuzione finale e dei termini parziali"** ed in particolare il comma 1 ove viene evidenziato *"1. La tempistica prevista nel cronoprogramma esecutivo dei lavori redatto dall'esecutore, (o in sua assenza o mancata approvazione quella prevista dal cronoprogramma redatto dalla Stazione Appaltante ed allegato al progetto esecutivo), deve intendersi vincolante sotto il profilo contrattuale. Pertanto ritardi rispetto a tali previsioni saranno considerati gravi inadempimenti anche agli eventuali fini di risoluzione del contratto d'appalto."*

– Visto il cronoprogramma di progetto (in quanto l'Impresa non ha presentato alcun diverso cronoprogramma) dei lavori;

- Preso atto che i lavori risultano gravemente in ritardo con particolare a TUTTE le lavorazioni;

- Evidenziato che il negligente ritardo dell'impresa rispetto alle previsioni contrattuali, è imputabile esclusivamente alla ditta appaltatrice;

CONTESTA FORMALMENTE

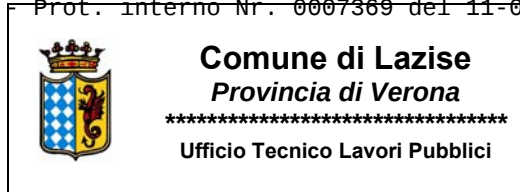
all'impresa in indirizzo il ritardo dovuto al comportamento negligente sopra illustrato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 108, comma 4, periodo 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

INVITA

l'impresa stessa ad eseguire ai sensi dell'art. 108, comma 4, periodo 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., entro e non oltre **10 (dieci)** giorni dal ricevimento della presente, le prestazioni sopra specificate.

AVVERTE

che, ove la ditta appaltatrice non ottemperi a quanto sopra intimato nei termini specificati, la Stazione Appaltante disporrà la risoluzione del contratto a norma dell'art. 108, comma 4, periodo 2



del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. con conseguente escussione della cauzione definitiva formulata mediante polizza n.1838165 in data 05.01.2022 da Elba Assicurazione S.p.A.;

* * *

Per quanto occorrer possa, la presente rileva altresì, nei confronti della ditta appaltatrice in indirizzo che legge per conoscenza, quale comunicazione di avvio del procedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 (e seguenti) della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Ai sensi dell'art. 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 si precisa che il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto Zanini Geom. Giuseppe – Responsabile dell'Ufficio Lavori Pubblici del Comune di Lazise.

Ai sensi degli artt. 9 e 10 della Legge n. 241/1990 l'appaltatore ha la facoltà di intervenire nel procedimento presentando memorie scritte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento.

Il Responsabile del Procedimento

E Responsabile LL.PP.

Zanini Geom. Giuseppe

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n.82/2005 (CAD) e s.m.i. e norme collegate, sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa